

COMUNE DI MONTECENERI

Messaggio Municipale No. 65

Risoluzione municipale No. 314

6 maggio 2013



Onorando Consiglio Comunale,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione il nuovo Statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e Dintorni (CDALED).

L'approvazione di un nuovo Statuto è resa necessaria per adeguare il CDALED alla nuova Legge sul consorzio dei Comuni (LCCom) entrata in vigore il 1. settembre 2011 (BU n. 32/2011 del 15 luglio 2011).

La nuova LCCom persegue vari obiettivi:

- garantire ai Comuni consorziati un primario e più incisivo controllo sull'attività del Consorzio, a garanzia di trasparenza del buon governo dei Consorzi medesimi;
- migliorare il funzionamento dei Consorzi;
- dotare gli stessi di adeguati strumenti di controllo finanziario;
- di aprire la possibilità di modalità organizzative interne diverse rispetto alla forma usuale.

Con risoluzione del 6 settembre 2012 la Sezione degli Enti Locali ha autorizzato la permanenza in carica degli attuali organi consortili del CDALED fino al 31 dicembre 2013 per consentire alla Delegazione di avviare e concludere l'iter di approvazione del nuovo statuto nonché per completare gli approfondimenti relativi al trapasso delle attività consortili del Consorzio Medio Cassarate (in fase di scioglimento) al CDALED.

La bozza dello Statuto che vi invitiamo ad approvare è stata allestita dalla Delegazione consortile del CDALED ed approvata dal Consiglio consortile lo scorso 13 marzo 2013.

In quell'occasione i delegati hanno accolto alcune proposte formulate – per il tramite dei nostri delegati – dal Municipio di Monteceneri. In particolare:

Art. 12 Diritto di voto – Nella ripartizione dei voti nel Consiglio consortile si terrà conto non solo della popolazione ma anche degli abitanti equivalenti delle industrie.

Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni – È confermato che in futuro, non appena ciò sarà possibile dal profilo tecnico e con costi ragionevoli, la partecipazione finanziaria dei Comuni alle spese di gestione dell'IDA (chiave di riparto A) sarà calcolata in base ai quantitativi d'acqua effettivamente apportati.

Con queste premesse il Municipio preavvisa favorevolmente al Consiglio comunale l'approvazione del nuovo Statuto consortile del CDALED.

Le osservazioni che seguono, riferite alle modifiche più significative, riprendono quelle formulate dalla Delegazione del CDALED nel «messaggio tipo» proposto ai Comuni.

Capo I - Generalità

Art. 2 Scopo e competenze comunali delegate

Vengono meglio definiti gli scopi principali del Consorzio ed in particolare viene aggiunta la “valorizzazione della biomassa e la produzione di energie rinnovabili”.

Capo II – Organi del Consorzio

Art. 5 Organi

Viene abrogata la Commissione della gestione. I conti consortili saranno esaminati obbligatoriamente dall'organo di controllo esterno (revisore) che preparerà un rapporto all'attenzione della Delegazione, dei Municipi e dei Rappresentanti.

a) Consiglio Consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile sarà composto da un solo rappresentante per Comune, designato dai Legislativi comunali su proposta dei Municipi. Il Consiglio consortile avrà quindi un numero di membri corrispondente al numero dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Può essere designato rappresentante del Comune qualsiasi cittadino con diritto di voto (municipali, membri dei Legislativi, funzionari comunali anche non domiciliati nel comprensorio, terzi).

A differenza di quanto accadeva in precedenza, in caso di impedimenti o assenza del rappresentante, il supplente, anch'esso designato dal Legislativo comunale, può partecipare alla seduta in sua sostituzione.

Inoltre i rappresentanti in Consiglio consortile non potranno più essere proposti nel corso della seduta costitutiva come membri della Delegazione consortile. I Municipi dovranno istruire i rispettivi rappresentanti circa la designazione dei membri della Delegazione consortile.

Art. 7 Competenze

Le competenze del Consiglio consortile, quindi gli oggetti sui quali può statuire validamente nell'ambito dei compiti consortili, sono quelli definiti dall'art. 17 nLCCom.

Art. 8 Funzionamento

Art. 10 Sessioni ordinarie e straordinarie

Art. 11 Ritiro e invio dei messaggi

Art. 12 Diritto di voto

Il Consiglio consortile si riunisce almeno in due sessioni annuali per esame e delibera sui conti del Consorzio alla data prevista dallo statuto, inoltre quanto richiesto dalla Delegazione consortile o da almeno 1/5 dei Municipi consorziati.

La seduta è convocata con avviso all'albo comunale e comunicazione personale scritta ad ogni rappresentante con l'indicazione del luogo, dell'ora e dell'ordine del giorno. Il Consiglio consortile si riunisce in seduta pubblica e può discutere e decidere solo se sono presenti rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti (art. 18 cpv. 2 nLCCom). Il Consiglio consortile decide a maggioranza assoluta dei voti presenti (50% + 1).

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile. Il Consiglio consortile può rinviare i messaggi alla Delegazione consortile.

E' stato abrogato il diritto ad un delegato ogni 3000 abitanti o frazione ma è stato introdotto il principio secondo cui ogni Comune ha diritto, di regola, ad un voto per ogni multiplo della popolazione media dei Comuni consorziati, riservato quanto segue:

- a) nel calcolo della popolazione media non si tiene conto del Comune più popoloso e di quello meno popoloso;
- b) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti decadono.
- c) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti definitivi, preventivi e piano di finanziamento delle opere consortili vanno sottoposti ai Municipi con un preavviso di almeno 4 mesi dalla seduta di Consiglio consortile. Ciò è presupposto essenziale per il controllo dei Comuni e perché attraverso i loro Municipi possano impartire l'istruzione ai delegati per le decisioni in Consiglio consortile.

Per quanto attiene agli altri oggetti di competenza decisionale del Consiglio consortile, la relativa documentazione va sottoposta dalla Delegazione ai Municipi almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Art. 15 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'Amministrazione consortile

Giusta l'art. 17 cpv. 3 nLCCom sono delegabili alla Delegazione consortile decisioni in materia di: spese di investimento (lett. c), opere consortili (lett. e), acquisizioni, donazioni, permuta, affitti, alienazioni o cambi di destinazioni di beni consortili (lett. f), vertenze giudiziarie (lett. h) ed altre competenze non espressamente conferite dalla legge ad altro organo (lett. i).

Ritenuto come la nLCCom persegua anche l'obiettivo di snellire le procedure e rendere maggiormente operativi tanto l'organo Esecutivo quanto l'Amministrazione, analogamente agli indirizzi adottati nella LOC, nel RALOC e considerato che il Consorzio:

-conta attualmente 29 Comuni corrispondenti ad una popolazione di oltre 100'000 abitanti equivalenti;

-dispone di un impianto di depurazione tra i più grandi della Svizzera;

-dispone di una rete d'adduzione che comprende ca. 90 km di canalizzazioni, 11 stazioni di pompaggio e 52 bacini di ritenzione;

è stato previsto di demandare alla Delegazione consortile le seguenti facoltà le quali rispecchiano i limiti posti ai Comuni con oltre 50'000 abitanti:

- sono delegate alla DC le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 250'000.— iva esclusa.
- La DC può effettuare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio consortile, fino ad un importo complessivo di Fr. 100'000.--.

Sempre analogamente all'ambito comunale (cfr. art. 9 cpv. 3 e 5 LOC) è introdotta anche la possibilità di delega dalla Delegazione consortile all'amministrazione consortile. L'obiettivo è quello di sgravare la Delegazione da competenze decisionali minori e di ordinaria amministrazione.

b) Delegazione Consortile

Art. 16 Composizione

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione si compone di 5 membri. Può essere nominato membro della Delegazione consortile qualsiasi cittadino domiciliato e avente diritto di voto nel comprensorio consortile.

A differenza di quanto accadeva in precedenza, i membri della Delegazione consortile non possono più essere scelti tra i membri del Consiglio consortile.

La Delegazione è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva; l'elezione avviene in forma tacita quando il numero di candidati non supera il numero degli eleggendi. In presenza di più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente e Vice Presidente

Presidente e Vice Presidente sono decisi dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto o in forma tacita in presenza di una sola proposta.

Art. 19 Competenze

Le competenze della Delegazione sono enumerate all'art. 23 nLCCom. Essa dirige l'amministrazione consortile ed è organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione funziona analogamente ad un esecutivo comunale (cfr. art. 24 nLCCom ed il rinvio agli 83 e segg. LOC).

Art. 21 Finanziamento

Il sistema di finanziamento non subisce variazioni rispetto allo statuto precedente. Da un'indagine esperita a suo tempo presso i Comuni era scaturito che si preferisce mantenere lo status quo, ritenuto anche il fatto che i Comuni dispongono di una certa liquidità e possono ottenere condizioni particolarmente agevolate presso le banche.

Art. 22 Quote di partecipazione dei Comuni

Considerazioni sulla chiave di riparto finora in vigore:

La chiave di riparto in vigore contiene 3 problematiche:

- 1) Le voci "saldo pendolari" e "saldo frontalieri" non sono aggiornate annualmente nell'annuario statistico. I dati "pernottamenti del settore alberghiero" sono disponibili unicamente per i Comuni con più di 3 strutture.
Questo comporta dunque una falsatura degli Abitanti Equivalenti.
- 2) I dati relativi alle "industrie", forniti dalla SPAAS, sono da loro ritenuti approssimativi e inadeguati.
- 3) L'art. 21 dello statuto precedente cita che, richiamati i disposti della Legge federale, il Consorzio provvederà, una volta che vi sarà la possibilità dal profilo tecnico e tenuto conto dell'economicità dei costi, ad effettuare le misurazioni relative agli apporti quantitativi di acque di ogni singolo comune e ciò al fine della determinazione della partecipazione finanziaria. Ciò, di fatto, non è ancora stato applicato.

Nuove chiavi di riparto

Vengono introdotti 2 nuovi concetti all'art. 22 del nuovo statuto i quali permettono di creare i presupposti per il prelievo di contributi per lo smaltimento e la depurazione delle acque nel rispetto del principio di casualità e di copertura dei costi e di ovviare alla mancanza di dati statistici aggiornati, approssimativi ed inadeguati:

- 1) il parametro Acqua potabile erogata dai singoli Comuni quale unico elemento per la quantificazione degli Abitanti Equivalenti allacciati (saldo pendolari, saldo frontalieri, pernottamenti, ecc,...). A questo proposito si osserva che da una prima indagine conoscitiva svolta nei Comuni consorziati si è potuta verificare l'attendibilità di questo parametro a sostituzione di tutti gli altri;
- 2) un altro sistema di calcolo per tener conto delle industrie e dell'artigianato sulla base di quanto proposto dal metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA (Associazione Svizzera dei Professionisti della protezione delle acque), e ciò dopo aver consultato gran parte dei Comuni consorziati con industrie.

Si rimarca che le industrie/artigianato non verranno gravate da oneri per gli investimenti della rete d'adduzione (REA). Queste ultime producono infatti generalmente pochi quantitativi d'acqua ma fortemente inquinati. Le industrie sono quindi, per quanto riguarda gli investimenti, prevalentemente causa di costi relativi all'IDA ma non di costi relativi alle canalizzazioni.

Vengono proposte 2 chiavi di riparto da applicare a seconda del caso:

- **Chiave di riparto A: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di gestione ordinaria e agli investimenti per la depurazione delle acque.**

Parametri:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni
- Industrie e artigianato

Per il calcolo della quota di partecipazione delle industrie e dell'artigianato verrà applicato il metodo descritto dall'allegato B della direttiva VSA-FES la quale distingue 2 tipi di industrie: deboli inquinatori e forti inquinatori.

La Delegazione consortile, tramite le Autorità competenti, potrà:

- stabilire le industrie/artigianato che vengono prese in considerazione per il calcolo
- imporre la posa di campionatori e/o misuratori
- stabilire il metodo per la raccolta dei dati


• **Chiave di riparto B: quote di partecipazione dei Comuni ai costi di investimento della rete d'adduzione.**

Parametro:

- Acqua potabile erogata dai singoli Comuni

I Comuni partecipano ai costi d'investimento per la rete d'adduzione (costruzione, ammodernamento e risanamento) in base alla chiave di riparto A senza considerare il parametro industrie e artigianato.

Lo schema seguente riassume il concetto relativo alle chiavi di riparto:



Art. 25 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

Viene introdotto il supporto obbligatorio di un organo di controllo esterno (peraltro già in funzione presso il nostro Consorzio) che opera secondo i disposti previsti per i Comuni. L'organo di controllo è incaricato di esaminare i conti consuntivi, la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità.

Art. 26 Conti preventivi**Art. 27 Conti consuntivi**

I conti preventivi e consuntivi sono inviati ai Municipi ed ai rappresentanti comunali almeno due mesi prima della seduta. L'organo di controllo invia il proprio rapporto ai Municipi almeno un mese prima della seduta (cfr. art. 34 cpv. 2 nLCCom). I Municipi direttamente (o per il tramite del rappresentante comunale) possono chiedere informazioni all'organo di controllo come pure alla Delegazione in ogni momento (cfr. artt. 34 cpv. 3 e 35 cpv. 3 nLCCom), ed istruire il rappresentante sull'accettazione o meno dei conti.

Art. 28 Piano finanziario

Viene introdotto l'obbligo di dotarsi di un piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale. Tale documento ha un carattere informativo importante per pianificare sul lungo termine importanti investimenti di rinnovo delle strutture.

La Delegazione consortile deve trasmettere copia del piano finanziario almeno due mesi prima della seduta di Consiglio consortile in cui viene discusso.

Conclusioni

Con queste osservazioni, restiamo a disposizione per ogni altra informazione e vi chiediamo di voler

d e l i b e r a r e :

1. E' approvato il nuovo Statuto del Consorzio depurazione acque Lugano e Dintorni nel suo complesso.
2. Il Municipio propone quale rappresentante nel Consiglio consortile il Signor Sinigaglia Lorenzo e quale supplente il Signor Bonomi Marco.

Con stima.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:
E. Filippini

Il Segretario:
L. Leoni

Rivera, 6 maggio 2013

Commissioni incaricate dell'esame: Gestione e Petizioni

Allegato: Nuovo Statuto CDALED